

CONTRATTO

tra

il MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE

SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE (d'ora in avanti deno-

minato, per brevità, anche solo "Ministero"), con sede in Roma, Via di

San Michele 22, codice fiscale 96455440584, rappresentato dalla

dott.ssa Marica Mercalli, nata a Roma il 01 febbraio 1956, in qualità di

Direttore Generale, domiciliata per la carica presso la sede del Ministe-

ro, da un lato,

e

la **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** (d'ora in avanti denomi-

nata, per brevità, anche solo "Ales"), con sede in Roma, Via Nazionale

n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Parti-

ta I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese

di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento

del Ministero della Cultura, in persona del dott. Mario De Simoni, nato

a Roma il 22 agosto 1955, in qualità di Presidente e Amministratore

Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima

"Ales";

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, re-

cante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, re-

cante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del-*

le amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo 4-bis;

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. n. 169/2019 la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale è individuata tra gli uffici dirigenziali generali centrali;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del richiamato D.P.C.M. n. 169/2019 l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 è individuato tra gli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2020 al n. 1589, con il quale è conferito alla Dott.ssa Marica Mercalli l'incarico dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTA la Circolare del Segretariato Generale del 09 giugno 2020, n. 34, con la quale sono state trasferite alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale le competenze della ex Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;

VISTO il DM 497 del 3/11/2020, art. 1 c. 2 con il quale l'Ufficio speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 viene individuato come articolazione della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio culturale;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" il quale, all'art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come "Ministero della cultura";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto del Ministero della Cultura 28 luglio 2022 n. 306, con-

cernente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione
anno 2022;

VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;

VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società Ales "*svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT*";

CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales "*un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti*";

VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18

aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della “relazione *in house*”;

VISTO l’articolo 5, commi 1, del D.Lgs. 50/2016, laddove individua i requisiti per l’affidamento *in house*, specificando che: a)

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona

giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica

controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre

persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata

non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non

comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determi-

nante sulla persona giuridica controllata;

VISTO l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui precisa che si verifica il controllo analogo qualora un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica

un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

VISTO l’articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 laddove dispone che è istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* e che l'iscrizione nel citato elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri individuate nelle Linee Guida ANAC n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che *"a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house"*, mentre il punto 5.3 specifica che *"la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici"*;

VISTO l'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità

economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante "*Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura*" del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016, laddove il Ministero della Cultura, una volta verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, si avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e, comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività;

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, *in house*,

del Ministero;

CONSIDERATO che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 679, effettuata dal Ministero mediante l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;

VISTA l'iscrizione del Ministero, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, avvenuta in data 14 novembre 2019;

CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;

VISTO il contratto rep. 24 del 30 dicembre 2021, tra la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale e la Ales S.p.A. avente ad oggetto *"Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto di rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale degli uffici e per la sicurezza del patrimonio culturale e gestione eventi emergenziali per l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016"* in scadenza al 31 dicembre 2022, le cui prestazioni eseguite sono state valutate, ad oggi, positivamente dalla Commitenza;

VALUTATA l'opportunità per la Direzione Generale Sicurezza del Pa-

trimonio Culturale di continuare a disporre dei servizi erogati da Ales per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, finalizzati alla realizzazione di un progetto di rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale degli uffici e per la sicurezza del patrimonio culturale e per la gestione degli eventi emergenziali per l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ed evitarne la discontinuità;

VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 Settembre 2022, recante "*Stipula contratti con Ales S.p.A – Indicazioni operative*", ai sensi della quale, al fine di procedere all'affidamento dei servizi di supporto in regime di *in house providing* a favore della Ales S.p.A., è stata posta in essere l'attività di verifica prescritta dall'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente della scrivente Direzione Generale al fine dello svolgimento dei servizi di cui trattasi;

VISTO l'esito del Procedimento di verifica di disponibilità del personale in servizio presso la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale da impiegare nelle attività relative ai servizi in argomento, prot. n. 3733 del 24/11/2022;

VISTA la determina a contrarre rep. n. 29 del 28/11/2022 a firma del Direttore Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale;

VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 3542-P del 17 novembre 2022, per l'avvio di servizi finalizzati

alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e per la sicurezza del patrimonio culturale e gestione di eventi emergenziali per l'Ufficio della Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di supporto attraverso n. 15 postazioni minime di servizio;

VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 10106 del 22 novembre 2022, contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un importo complessivo pari ad **Euro 750.098,98** oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "*Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.*";

CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTA la nota recante il prot. n. 3748-P del 24 novembre 2022, con cui il Direttore Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale ha accettato l'offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 10106 del 22 novembre 2022;

VISTA la nota recante il prot. n. 19400 del 5 dicembre 2022 della Direzione Generale Bilancio che trasmette il parere del “Comitato per l’esercizio sul controllo analogo sulla Ales S.p.A.” che autorizza alla stipula del presente contratto;

TENUTO CONTO che, la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente contratto è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili dai fondi di cui all’art. 1 ter del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del presente contratto;

tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2. Oggetto del contratto.

2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di cui al documento tecnico-descrittivo denominato “Disciplinare Tecnico” - (“Allegato A”).

2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto per “*Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto di rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale degli uffici e per la sicurezza del patrimonio culturale e gestione eventi emergenziali per*”

l'Ufficio del Sopraintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva, purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato nell'art. 8 che segue.

2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – "Allegato A").

2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.

Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.

3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico ("Allegato A").

3.2 In ragione del ruolo di società *in house* del Ministero, Ales prende atto ed accetta che il Ministero si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.

4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata di dodici mesi, a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.

4.3 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.

Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.

5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Obblighi e adempimenti.

6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.

6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.

6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del

presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;

6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.

6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.

6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.

6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed obblighi relativi:

- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotogra-

fica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;

- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dal Ministero;

- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;

- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;

- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare attenzione alla sicurezza;

- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al Ministero;

- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in relazione all'attività svolta;

- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per ciascuna area;

6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute

nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.

Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.

7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.

7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modificazioni.

Articolo 8. Corrispettivo.

8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in **€ 750.098,98 (settecentocinquantamilanovantotto/98)** oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento.

8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al documento tecnico-descrittivo "Disciplinare Tecnico" (Allegato "A") e verranno svolte da Ales con l'impiego delle unità di personale così come indicate nell'offerta recante il prot. n. 10106 del 17 novembre 2022, il cui dettaglio dei costi analitici (riportati nella relativa tabella) consentirà un esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate.

8.4 Oneri per la sicurezza.

Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.

Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della sicurezza sono da intendersi pari ad **Euro 0** in quanto non si configurano interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di

prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.

Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.

9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".

9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma elettronica specificando il codice univoco **WDSL5**, con l'avvertenza che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli estremi di legge.

Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.

10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.

Articolo 11. Penali.

11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.

11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.

Articolo 12. Assicurazione.

12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni responsabilità al riguardo.

12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non

inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.

13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.

13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.

13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.

Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.

14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.

14.2 Il controllo non sollevierà comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Clausola risolutiva espressa.

15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.

15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione.

15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.

15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.

Articolo 16. Recesso.

16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per

le prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte del Ministero.

16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante posta elettronica certificata.

Articolo 17 Protezione dei dati personali.

17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del d.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).

17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali pre-

di-
sponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il ri-

spet-
to dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, in conformità al D.Lgs. 196/2003. In particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;

- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;

- uso non consentito dei dati utilizzati.

17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.

17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.

17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.

Articolo 18. Referenti del contratto.

I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto, tra la dott.ssa Marica Mercalli, in qualità di Direttore generale della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, e il dott. Mario De Simoni della Ales S.p.A., quale Amministratore delegato della Ales S.p.A.

Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.

Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Articolo 20. Foro competente.

Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 21. Modalità di stipula e spese.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a carico di Ales.

Articolo 22. Elezione di domicilio.

Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di

Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i competenti organi.

Il Ministero della Cultura – Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Dott.ssa Marica Mercalli _____ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Mario De Simoni _____ (firmato digitalmente)